

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2016, n. 2131

**Convenzione con il Corpo forestale dello Stato in tema di contrasto alle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi. Approvazione schema di convenzione.**

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità e confermata dal Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari, riferisce quanto segue:

Negli ultimi anni, il fenomeno della contraffazione agroalimentare si è affermato in maniera significativa e spesso incontrollabile, danneggiando sia i produttori, che si trovano a operare in un mercato di fatto sleale, sia i consumatori, che acquistano prodotti "made in Italy", ignorandone l'effettivo contenuto e la reale provenienza.

La strada della qualità, unitamente alla sicurezza alimentare e alla valorizzazione e tutela delle produzioni agro alimentari tipiche pugliesi sono i percorsi intrapresi dalla Regione per migliorare il posizionamento dei prodotti sui mercati.

La caratterizzazione qualitativa delle produzioni agricole ed agroalimentari regionali rappresenta un presupposto indispensabile per la realizzazione dei nuovi obiettivi della Regione, orientati allo sviluppo delle produzioni di qualità.

Per la salvaguardia delle produzioni agroalimentari pugliesi, dopo l'esperienza maturata dal 2012 con l'approvazione del logo e del regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Puglia", in conseguenza delle modifiche normative intervenute a livello comunitario, la Giunta regionale con Deliberazione n. 534 del 26 marzo 2014 ha provveduto a riconoscere il Regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità", in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1305/2013.

CONSIDERATO che:

- con la Legge n. 36/2004, all'art. 4, comma 1, si prevede che il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali abbia facoltà di stipulare con le Regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle Regioni stesse, sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Balzano;
- in data 15 dicembre 2005 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Balzano ha approvato l'Accordo Quadro Nazionale (ANQ), regolante i rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e le Regioni, al quale le convenzioni stesse si debbono attenere;
- ai sensi del citato ANQ, le funzioni e i compiti affidati dalla Regione al Corpo forestale dello Stato sono espletati nell'ambito dell'autonomia gestionale di ciascun ente contraente, secondo gli indirizzi, i termini e le modalità individuate dalla Giunta regionale o dagli Assessorati competenti per materia;
- ciascuna convenzione deve prevedere l'elenco dei compiti da affidare al Corpo forestale dello Stato da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 3 del su citato ANQ, gli obiettivi di massima da raggiungere e gli oneri finanziari o altri oneri a carico della Regione da corrispondere al Corpo forestale dello Stato per l'espletamento dei suddetti compiti;
- il D.M. 1° dicembre 2005 in tema di "Disposizioni procedurali in applicazione del decreto legislativo 19

novembre 2004, n. 297 riguardante le ‘Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari’, prevede il Corpo forestale dello Stato quale Amministrazione abilitata ad effettuare i controlli in materia di tipicità alimentari protette. L’attività operativa si svolge attraverso l’effettuazione di controlli presso le aziende ed in campo attraverso attività d’indagine mirate;

- il D.M. 28 aprile 2006 “Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia”, nell’ambito della funzione di sicurezza in materia ambientale prevede che il Corpo forestale dello Stato concorra, tra l’altro, nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza agroalimentare, con particolare riferimento ai cicli produttivi in pieno campo. Inoltre, lo stesso D.M. include il Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia specializzate che operano nei comparti della sicurezza in materia di sanità, igiene ed alimenti, in cui concorre nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di bio sicurezza in genere. Il decreto ministeriale prevede inoltre l’attivazione per il Corpo forestale dello Stato dello specifico comparto di sicurezza agro ambientale. Questo decreto ha inserito il Corpo forestale dello Stato quale forza che contribuisce al sistema nazionale di sicurezza agroalimentare;
- con l’articolo 43 della legge di stabilità 2016 (L.R. 15 febbraio 2016, n. 1) è stato istituito un apposito fondo per stipulare «... *convenzioni con le Forze dell’Ordine ed enti pubblici al fine di contrastare le frodi al sistema alimentare, con particolare attenzione alle materie prime non regionali che sono introdotte nel ciclo di lavorazione dei prodotti pugliesi.*».

RICONOSCIUTA l’opportunità/necessità di avvalersi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, quale struttura idonea per perseguire le specificità richiamate in premessa, in quanto diffusamente impiegato in tale ambito;

VISTI:

- il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici”;
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, “Attuazione della delega di cui all’art. 11 delle legge 22 luglio 1975 n. 382”;
- il D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, “Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale”;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15-03-1997 n. 59”;
- la legge regionale 2 aprile 1998, n. 11 — Conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca trasferite alla Regione ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143.;
- la Legge 6 febbraio 2004, n. 36, “Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato”;
- la legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (legge di stabilità 2016) — Articolo 43 (Rafforzamento dei controlli sulle filiere agro alimentari);
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia

e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- la D.G.R. n. 1746 del 22/11/2016 recante “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016. Articolo 1, commi 709 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Pareggio di bilancio. Quinto provvedimento.”
- l'autorizzazione alla copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari di cui al comma 710 della L. n. 208/2015 intervenuta con nota del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale prot. n. 2389 del 1° dicembre 2016.

Tutto ciò premesso, si propone:

- di approvare lo schema di convenzione, Allegato 1 composto da n. 6 (sei) facciate e parte integrante del presente atto.
- di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari alla sottoscrizione della convenzione, dando atto sin d'ora che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che non mutino o contrastino con il presente atto.

#### **Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i.**

Alla spesa rinveniente dall'attuazione della presente deliberazione si fa fronte con l'importo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) da imputare sul Capitolo 111026 — Piano dei conti 1 — 03 — 02 — 99 “Spese per convenzioni con le Forze dell'Ordine per contrastare le frodi al sistema alimentare con materie prime non provenienti da produzioni agroalimentari pugliesi. Art. 43 L.R. 1/2016 (Bilancio 2016) — Codice SIOPE 1364 — Altre spese per servizi.

Ai fini del pareggio di bilancio - di cui all'articolo 1, commi 709 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 — l'impegno di che trattasi sul capitolo 111026 è stato autorizzato con nota n. 2389 del 1° dicembre 2016 del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art.4 co. 4 lett. f) e lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA REGIONALE**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Leonardo Di Gioia;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

In considerazione di quanto in premessa che forma parte integrante del presente dispositivo:

- di approvare lo schema di convenzione, composto da n. 6 (sei) facciate, parte integrante del presente atto;
- di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari alla sottoscrizione della convenzione, dando atto sin d'ora che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che non

mutino o contrastino con il presente atto;

- di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 42, comma 7 della legge regionale 16/11/2001, n. 28 e successive modifiche, e sul sito internet della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti


Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N.....6..... FOGLI

ALLEGATO 1

*Il Dirigente, di Sezione*

  
CONVENZIONE

**TRA LA REGIONE PUGLIA ED IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, PER L'IMPIEGO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO NELL'AMBITO DELLE MATERIE DICOMPETENZA REGIONALE**

Il giorno \_\_\_\_\_ in Bari, presso la sede degli uffici del Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale e ambientale della Regione Puglia si costituiscono:


- la Regione Puglia (C.F. 80017210727), rappresentata dal Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari, dott. Luigi Trotta, nato a Bari l'11/09/1960, giusta delega conferita dalla Giunta Regionale con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

e

- il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, (C.F.80014940722), rappresentato dal Comandante Regionale del CFS, Reggente pro tempore, Dott. Giuseppe Silletti, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, autorizzato alla sottoscrizione dal Capo del Corpo forestale dello Stato con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, giusta delega del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di cui alla nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.


VISTI:

- il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici";
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, "Attuazione della delega di cui all'art. 11 delle legge 22 luglio 1975 n. 382";
- il D. Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15-03-1997 n. 59";
- la Legge Regionale 2 aprile 1998, n. 11 "Conferimento di funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca trasferite alla Regione ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143";
- la L. n. 36/2004, all'art. 2, comma 1, lett. e) prevede che il Corpo Forestale dello Stato svolga controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
- il D.M. 1° dicembre 2005 in tema di "Disposizioni procedurali in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 riguardante le "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari", che individua il Corpo forestale dello Stato quale Amministrazione abilitata ad effettuare i controlli in materia di tipicità alimentari protette;
- il D.M. 28 aprile 2006 "Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia", nell'ambito della funzione di sicurezza in materia ambientale prevede che il Corpo forestale dello Stato, tra l'altro, concorra nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza



agroalimentare, con particolare riferimento ai cicli produttivi in pieno campo. Inoltre, lo stesso D.M. include il Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia specializzate che operano nei comparti della sicurezza in materia di sanità, igiene ed alimenti, in cui concorre nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di bio-sicurezza in genere. Il decreto ministeriale prevede inoltre l'attivazione per il Corpo forestale dello Stato dello specifico comparto di sicurezza agro-ambientale. Questo decreto ha inserito il Corpo forestale dello Stato quale forza che contribuisce al sistema nazionale di sicurezza agroalimentare;

- la legge n. 99 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che ha introdotto nell'ordinamento italiano il reato di frode alimentare e, in particolare, quello di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti;
- l'art. 18 comma 2 della stessa legge n. 99/2009 che prevede specificamente l'impiego, tra gli altri, del Corpo forestale dello Stato quale braccio operativo del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali nell'attività di controllo volta a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari attraverso la lotta alle frodi di settore;
- il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- la legge n. 9 del 14 gennaio 2013 "Disposizioni sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini" che ha dettato, tra l'altro, norme sulla indicazione dell'origine e classificazione degli oli di oliva vergini, sulla trasparenza e sulla tutela del consumatore, sul funzionamento del mercato e della concorrenza, sul contrasto alle frodi;
- Il Decreto 14 ottobre 2013 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali concernente "Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG";
- la DGR n. 534 del 26 marzo 2014 "Approvazione della procedura tecnica del regime di qualità regionale "Prodotti di qualità" approvato dalla Regione Puglia ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013" con la quale, a seguito dell'approvazione del Reg. (Ue) 1305/2013 che ha abrogato il Reg. (CE) n. 1698/2005, è stato riconosciuto il Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità";
- la DGR n. 2210 del 09/12/2015 "Approvazione della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" in seguito della procedura di notifica 2015/0045/I ai Servizi della Commissione europea direttiva 98/34/CE";
- Legge 14 gennaio 2013, n. 9 "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini";
- Decreto n. 4075 dell'8 luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali "Modifiche alle disposizioni nazionali concernenti le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva di cui al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 e le norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al Decreto Ministeriale 10 novembre 2009";
- l'articolo 43 (Rafforzamento dei controlli sulle filiere agro alimentari) della l.r. 15 febbraio 2016, n. 1 (legge di stabilità 2016) che ha istituito apposito fondo presso il Dipartimento



Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell'ambiente per stipulare "... convenzioni con le Forze dell'Ordine ed enti pubblici al fine di contrastare le frodi al sistema alimentare, con particolare attenzione alle materie prime non regionali che sono introdotte nel ciclo di lavorazione dei prodotti pugliesi.";

- la Determinazione del dirigente della Sezione Competitività delle filiere n. 187 del 7/12/2016 recante "Deliberazione della Giunta Regionale n. 534 del 24/03/2014. Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità". Approvazione".
- la Deliberazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con la quale la Giunta della Regione Puglia ha approvato in schema la presente convenzione.

PREMESSO CHE:

- a) è intento della Regione Puglia dare maggiore attenzione alle aspettative della comunità regionale in tema di sicurezza e tutela dei prodotti agroalimentari, meglio tutelare i prodotti e le produzioni agroalimentari regionali, i prodotti a marchio "Prodotti di Qualità" e certificati DOP e IGP, i consumatori e le aziende del settore rispettose della normativa nonché per contrastare le frodi al sistema alimentare, con particolare attenzione alle materie prime non regionali, che sono introdotte nel ciclo di lavorazione dei prodotti pugliesi;
- b) un valido espletamento dell'attività di controllo del territorio, associato a un più solido rapporto di fiducia col cittadino e le comunità locali, può consentire di contenere alterazioni e manomissioni ambientali, di prevenire e reprimere abusi e illeciti;
- c) il Corpo forestale dello Stato, quale forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile, costituisce per istituto una risorsa fondamentale a servizio della collettività per la difesa del patrimonio agro-silvo-pastorale italiano e per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e degli ecosistemi naturali; concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica ai sensi della L.n.121/1981 nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane ed è, altresì, struttura operativa nazionale di protezione civile;
- d) la L. n. 36/2004, all'art. 4, comma 1, prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali abbia facoltà di stipulare con le Regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle Regioni stesse, sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- e) in data 15 dicembre 2005, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato l'Accordo Quadro Nazionale (ANQ) regolante i rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e le Regioni, al quale le convenzioni stesse si debbono attenere;
- f) la Regione Puglia, titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del D.P.R. n. 616/77 e successivi, per il controllo e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari pugliesi, con specifico riferimento al Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità" intende avvalersi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato;
- g) ai sensi del citato ANQ, le funzioni e i compiti affidati dalla Regione al Corpo forestale dello Stato sono espletati nell'ambito dell'autonomia gestionale di ciascun ente contraente, secondo gli indirizzi dagli stessi individuati;

- h) ciascuna convenzione deve prevedere l'elenco dei compiti da affidare al Corpo forestale dello Stato da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 3 del su citato ANQ, gli obiettivi di massima da raggiungere e gli oneri finanziari o altri oneri a carico della Regione da corrispondere al Corpo forestale dello Stato per l'espletamento delle funzioni affidate;
- i) ai sensi del citato ANQ, ciascuna convenzione deve prevedere l'istituzione di una commissione paritetica al fine della risoluzione di eventuali controversie nell'attuazione del rapporto convenzionale;

## CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE:

## Art. 1

## (Finalità)

1. Per le finalità di cui al presente articolo, sono disciplinati i rapporti tra la Regione Puglia (di seguito denominata "Regione") ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per l'impiego del Corpo forestale dello Stato (di seguito denominato "CfS"), in applicazione dell'art. 4, comma 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36 e nei termini stabiliti dall'Accordo Quadro Nazionale regolante i rapporti tra le Regioni e il CfS.
2. La Regione intende, con la presente convenzione, realizzare il rafforzamento dei controlli sulle filiere agro alimentari, per meglio assicurare un'adeguata tutela del patrimonio agroalimentare regionale dalle frodi e dalle contraffazioni che possono essere causa di notevoli danni all'economia agricola locale, all'immagine delle produzioni agroalimentari regionali e al Regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità".

## Art. 2


## (Oggetto dell'affidamento)

1. Le Regione affida al CfS una specifica attività per il rafforzamento dei controlli sulle filiere agro-alimentari, al fine di meglio contrastare le frodi al sistema alimentare pugliese, con particolare attenzione alle materie prime non regionali introdotte nel ciclo di lavorazione dei prodotti pugliesi e ai prodotti agricoli regionali che in modo fraudolento costituiscano la materia prima di produzioni trasformate e certificate in aree geografiche collocate al di fuori dei confini regionali.
2. I controlli oggetto del comma precedente, sono orientati a:
  - a) garantire il rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie;
  - b) assicurare un'adeguata azione antifrode a tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  - c) assicurare il regolare utilizzo del Regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità" al fine di favorirne la corretta gestione, e la più efficace l'attuazione delle misure di salvaguardia comunitarie, nazionali e regionali.

## Art. 3

## (Operatività del CfS)

1. Sul piano operativo i rapporti intercorrono, a livello regionale, tra il Comandante regionale del CfS e il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale.
2. I criteri generali, le direttive e le modalità per l'attuazione delle azioni oggetto della presente convenzione sono individuate nel rispetto dell'unitarietà e dell'organizzazione





gerarchica del Cfs, della sua natura giuridica ed ordinamentale di forza di polizia dello Stato, nonché nella salvaguardia dei compiti, delle funzioni e delle dipendenze funzionali assegnate al Corpo medesimo.

3. La programmazione delle attività oggetto della presente convenzione è posta in capo al Comando Regionale del Cfs per la Puglia, attraverso il responsabile del Nucleo Agroalimentare e della Sezione di Analisi Criminale, con tempi e modalità ritenuti più opportuni in relazione al fenomeno da contrastare, in accordo con la competente Sezione Competitività delle filiere agroalimentari della Regione.
4. L'impiego del Cfs nelle attività e nei compiti previsti nella presente convenzione è considerato a tutti gli effetti servizio d'istituto.
5. Il Comando Regionale Cfs per la Puglia, con propri atti, si riserva di individuare le strutture e il personale da impiegare per lo svolgimento dei compiti oggetto della convenzione e di dislocare personale e pattuglie al di fuori delle rispettive circoscrizioni, autorizzandone la missione per i tempi ritenuti necessari.

#### Art. 4

(Commissione paritetica)

1. E' istituita presso Sezione Competitività delle filiere agroalimentari della Regione, con determinazione del dirigente della stessa Sezione, una commissione paritetica, presieduta dal medesimo dirigente e costituita da due dirigenti e/o funzionari del Cfs e due dirigenti e/o funzionari della Regione.
2. La Commissione ha funzioni di monitoraggio e verifica dell'adempimento dei compiti affidati, di eventuale proposizione di nuove attività che si rendano necessarie nel periodo di validità della presente Convenzione, nonché di composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente insorte. Ad essa spetta, inoltre, definire tempi e modalità di attuazione delle attività previste dalla presente Convenzione.

#### Art. 5

(Informazioni)

1. La Regione Puglia si impegna a fornire al Cfs ogni informazione utile riguardo l'applicazione del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Il Cfs di converso, mette a disposizione della Regione le informazioni disponibili presso i propri sistemi informativi territoriali, esclusivamente per finalità programmatiche e statistiche.
2. Il Cfs al termine dell'attività oggetto della presente convenzione, presenta alla Regione una relazione tecnico-operativa. La relazione deve riportare dati sugli esiti dell'attività di controllo effettuata e la relativa rendicontazione dei costi sostenuti.

#### Art. 6

(Oneri convenzionali riconosciuti mediante corrispettivo)

1. Per tutte le attività riportate nella presente convenzione, la Regione eroga al Corpo forestale dello Stato la somma di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00 euro) quale contributo per le spese sostenute per le attività di cui alla presente Convenzione.
2. L'importo di cui al comma precedente grava sul bilancio della Regione Puglia, sul capitolo 111026 – Piano dei conti 1 – 03 – 02 – 99 "Spese per convenzioni con le Forze dell'Ordine



per contrastare le frodi al sistema alimentare con materie prime non provenienti da produzioni agro alimentari pugliesi. Art. 43 L.R. n. 1/2016 (Bilancio di previsione 2016)".

3. L'importo complessivo sarà corrisposto al CfS, in conto "Entrate eventuali e diverse concernenti il MipaaF", capo 17°, capitolo 3590 art. 5 (IBAN: IT0210100003245430017359005), per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio del CfS e sarà erogato in un'unica soluzione successivamente alla positiva verifica della rendicontazione e della relazione di cui all'art. 5.

#### Art. 7

(Durata, modifiche ed integrazioni)

1. La presente convenzione ha durata di un anno, a partire dal giorno successivo alla data della sottoscrizione di entrambe le parti, che si riservano la possibilità di apportare modifiche o integrazioni al testo (revisione), in relazione ai processi di riorganizzazione del CfS e della Regione, a rilevanti innovazioni legislative o a fatti specifici, anche di ordine amministrativo e formale.

#### Art. 8

(Controversie)

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione della presente convenzione e che non siano definite in via amministrativa dalla Commissione paritetica di cui al precedente art. 4 entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera trasmessa da una delle parti con la quale si solleva la questione controversa, saranno demandate al giudice competente. Il foro competente è quello di Bari.

#### Art. 9

(Registrazione)

1. Tutte le spese relative alla presente convenzione (bolli e spese di registro) sono a totale carico del CfS, senza diritto di rivalsa.
2. Le parti chiedono la registrazione del presente atto in misura fissa, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.
3. Qualsiasi modifica o integrazione alla presente convenzione sarà valida e efficace unicamente se apportata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti delle parti appositamente autorizzati.

La presente convenzione è regolata dalle leggi italiane.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, lì \_\_\_\_\_

Per la Regione Puglia  
Il dirigente della Sezione Competitività  
delle filiere agroalimentari  
(dott. Luigi TROTTA)

Per il Ministero delle Politiche Agricole  
Il Comandante regionale del Corpo forestale dello  
Stato  
(dott. Giuseppe SILLETTI)

